



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO PER LA GEST. RISORSE UMANE SCUOLA E F.P

Prot. n. 204-2006

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 190 DI DATA 21 Luglio 2006

O G G E T T O:

Individuazione dei criteri relativi alle modalità di convocazione e svolgimento delle operazioni di assunzione a tempo determinato del personale docente per l'anno scolastico 2006/2007.

Il dirigente

- Vista la Legge Provinciale 3 aprile 1997, n. 7 - art. 3 ed il successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. di data 26.03.1998, n. 6-78/Leg.;
- visto l'articolo 38 della Legge Provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, ai sensi del quale risulta istituito il ruolo del personale insegnante della scuola nella Provincia autonoma di Trento, nonché l'articolo 39 della medesima Legge Provinciale, il quale ne dispone l'inquadramento riservando alla Giunta Provinciale la fissazione dei criteri di programmazione delle assunzioni di detto personale, tenendo conto della vacanza di posti in organico;
- visto l'articolo 19, comma 1, della Legge Provinciale 2002, n. 1 che attribuisce alla Giunta Provinciale la determinazione delle modalità, delle scadenze e dei tempi per la definizione degli organici e per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato del personale insegnante;
- vista la legge provinciale 15 marzo 2005, n. 15;
- visto il Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale della provincia di Trento approvato con decreto del Presidente della Provincia 21 marzo 2005, n. 6-36/Leg.;
- visto altresì il Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle scuole a carattere statale approvato con decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2005, n. 12-42/Leg., ed in particolare gli articoli 2 e 5;
- considerato che la deliberazione della Giunta provinciale n. 1085/2002 demanda al Sovrintendente scolastico, ora Dirigente del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, l'individuazione delle modalità di convocazione e, in generale, di svolgimento delle operazioni di convocazione ai fini delle assunzioni;
- vista la determina del Dirigente dello scorso anno n. 71 dd. 18 agosto 2005 che, in attuazione di quanto disposto dal Regolamento concernente gli incarichi a tempo determinato su citato, ha stabilito che gli incarichi annuali contengano una clausola che consenta la riconferma automatica ("...il contratto individuale con il quale verranno assegnati gli incarichi annuali conterrà una apposita clausola con la quale sarà previsto il rinnovo automatico del contratto medesimo, qualora permangano le condizioni per il primo conferimento");

determina

i seguenti criteri relativi alle modalità di convocazione e svolgimento delle operazioni di assunzione a tempo determinato del personale docente per l'anno scolastico 2006/07:

- a) per i contratti a tempo determinato di tipo annuale stipulati per l'a.s. 2005/2006
1. di riconfermare d'ufficio le supplenze laddove per il medesimo posto di insegnamento o per la medesima cattedra siano rimaste le condizioni richieste per il primo conferimento; a tal fine si precisa che non si considera medesimo posto di insegnamento o medesima cattedra, quello che prevede una articolazione oraria con completamento sul serale o su sede staccata,

se già non era prevista la stessa composizione all'atto del primo conferimento;

2. al docente che verrà confermato sarà inviata comunicazione personale e l'elenco dei docenti riconfermati sarà affisso all'Albo del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione e all'Albo Internet prima delle operazioni di convocazione per il tempo determinato;
3. i docenti che per la mancanza del posto di insegnamento o cattedra annuale scelta lo scorso anno non saranno riconfermati, potranno scegliere un incarico annuale o una supplenza temporanea fra quelle disponibili, scegliendo secondo il rispettivo ordine di graduatoria, con le modalità di cui alla successiva lettera b);
4. la mancata accettazione del rinnovo comporta l'applicazione prevista all'art. 5, comma 2, lettera b) del Regolamento concernente gli incarichi a tempo determinato citato in premessa ovvero "... l'esclusione dal conferimento di incarichi annuali e supplenze temporanee sulla base delle graduatorie provinciali per titoli per l'anno scolastico in corso".
5. nel caso di cui al punto precedente viene comunque mantenuta la possibilità, come previsto dall'art. 5, comma 3, del medesimo Regolamento, di accedere al conferimento di posti di insegnamento o cattedre sulla base delle graduatorie d'istituto.

b) per l'assegnazione delle supplenze per l'a.s. 2006/2007:

1. la convocazione degli aspiranti al conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche avverrà mediante pubblicazione del calendario all'Albo del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione e all'Albo Internet almeno cinque giorni prima della data delle convocazioni. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti a convocazione; non si procederà pertanto ad altre forme di convocazione individuale;
2. i posti disponibili saranno affissi all'Albo del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione e all'Albo Internet almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento della convocazione;
3. la mancata presenza al momento della chiamata del proprio nominativo, fatta salva l'ipotesi della delega a persona di propria fiducia, viene intesa come rinuncia all'incarico con conseguente scorrimento della relativa graduatoria. Non saranno concesse deroghe ad un eventuale ritardo al momento della chiamata;
4. saranno accettate esclusivamente le deleghe fatte per iscritto ad altra persona, con allegata fotocopia della carta d'identità. Non saranno accettate deleghe generiche al Dirigente del Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione;
5. ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere a) e c) del Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle scuole a carattere statale non verranno chiamati per il conferimento dell'incarico coloro che con riferimento all'anno scolastico 2005/06 hanno abbandonato il servizio o non hanno assunto il servizio dopo aver sottoscritto il contratto, salvo che ciò sia dipeso da giustificato motivo riconosciuto da parte dell'amministrazione. In applicazione del sopra citato regolamento, per le scuole secondarie di primo e secondo grado tale disposizione ha valore solamente nei confronti della

graduatoria relativa alla medesima classe di concorso per la quale era stato stipulato il contratto;

6. coloro che hanno accettato un incarico su una classe di concorso o su un posto della scuola primaria e, dopo aver sottoscritto il contratto, vogliono rinunciare a tale incarico per ottenerne un altro, incorreranno nella sanzione prevista dal Regolamento sopraccitato per il caso della mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo;
7. ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento sopra citato il Dirigente del Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione individua nell'elenco dei posti di insegnamento e delle cattedre che possono essere assegnati con incarico annuale o con supplenza temporanea fino al termine della attività didattica, le cattedre annuali come cattedre per le quali ricorrono le condizioni per disporre il rinnovo dei relativi incarichi annuali; a tal fine il contratto individuale con il quale verranno assegnati gli incarichi annuali conterrà una apposita clausola con la quale sarà previsto il rinnovo automatico del contratto medesimo, qualora permangano le condizioni per il primo conferimento;
8. in relazione alle modalità stabilite dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 78 dd. 20 gennaio 2006 relativa alla composizione degli organici, il Dirigente scolastico ha facoltà, al fine di evitare la costituzione di gruppi orari inferiori alle 6 ore, di costituire cattedre con orario superiore alle 18 ore. In sede di assunzione da parte dei Dirigenti scolastici, fermo restando il diritto al completamento orario del docente già in servizio nell'istituto qualora inserito nella relativa graduatoria di istituto, tali gruppi orari possono essere assegnati a docenti impegnati presso altre Istituzioni scolastiche, eventualmente su sedi e comuni diversi, nel rispetto della facile raggiungibilità, avendo cura di rendere compatibili gli orari di insegnamento;
9. con riferimento agli spezzoni si precisa che verranno assegnati da questa struttura solamente incarichi con orario settimanale superiore alle 6 ore, mentre gli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore saranno conferiti dal dirigente scolastico sulla base delle graduatorie di circolo ed istituto. Gruppi orario pari o inferiori alle 6 ore appartenenti ad una stessa classe di concorso potranno essere sommati e conferiti da questo Servizio ad un medesimo docente solamente nel caso in cui siano disponibili presso la medesima istituzione scolastica e la somma dia un numero di ore pari o superiore a 7. E' possibile la stipula di contratti di spezzoni orari superiori alle 6 ore nella stessa istituzione scolastica appartenenti a posti o classi di concorso diversi;
10. a coloro che hanno diritto alla riserva dei posti ai sensi della legge n. 68/1999, verranno riservati i posti, che potranno essere indifferentemente incarichi annuali o supplenze temporanee fino al termine della attività didattica, in base alla vigente normativa nell'ambito della fascia di appartenenza e secondo le tabelle di disponibilità suddivise per posti e classi di concorso predisposte dal Ministero dell'Istruzione. Essi non potranno beneficiare della scelta della sede prima degli altri candidati inseriti in graduatoria a meno che non rientrino nell'ambito di coloro che possono beneficiare dell'art. 21 della legge 104/1992 o dell'art. 61 della legge n. 270/1982;
11. al fine di uniformare i criteri di convocazione fra i diversi ordini di scuola si dispone che gli aspiranti docenti, destinatari di proposte contrattuali di soli spezzoni di orario residuo sulla base della loro posizione in graduatoria purchè non abbiano sottoscritto alcun contratto e solo in presenza di graduatoria non esaurita, potranno essere richiamati in una eventuale

successiva ulteriore convocazione ove si presentasse una nuova disponibilità su cattedra orario;

12. nel caso di graduatoria esaurita (ovvero qualora ultimato lo scorrimento della graduatoria rimanga da assegnare anche solo uno spezzone orario superiore alle 6 ore) le nuove eventuali disponibilità saranno attribuite da parte del Dirigente scolastico mediante scorrimento delle graduatorie di istituto;
13. l'inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali per titoli, così come previsto dall'art. 8 comma 4 della deliberazione della Giunta provinciale 6 maggio 2005, n. 923, non consente all'aspirante di stipulare contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2006/07;
14. ai sensi dell'art. 2bis, comma 5, della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, come introdotto dall'art. 8 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 i posti vacanti e disponibili nelle scuole delle località ladine sono riservati ed assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladine iscritti nelle graduatorie permanenti o di istituto fatta salva l'eventuale rinuncia degli interessati.

SCR

IL DIRIGENTE
Dott. ALDO GABBI